



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

PER USO ESCLUSIVO D'UFFICIO

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI	LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI SIGG.RI QUESTORI	LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DELLA FINANZA	ROMA
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE

Seguito: f.n. 557/PAS/12089/10089 D(1)SIC(2) del 28/12/2010; 557/PAS/10397/10089 D(1)SIC(2) del 27.05.2011; 557/PAS/12893/10089 D(1)SIC(2) del 07.07.2011; 557/PAS/14834/10089 D(1)SIC(2) del 5.08.2011; 557/PAS/13381/10089 D(1)SIC(2) del 07.07.2012; n. 557/PAS/12089/10089 D(1)SIC(2) del 17 novembre 2012; 557/PAS/19187/10089 D(1)SIC(2) del 23.12.2016.

**OGGETTO:** Servizi di controllo delle attività d'intrattenimento e spettacolo di cui al D.M. 6 ottobre 2009. Direttive.

## 1) Premessa.

Come è noto, a partire dalla scorsa estate sono state fornite una serie di indicazioni di carattere sia giuridico che operativo, volte a garantire la possibilità per il pubblico di fruire liberamente degli spettacoli e delle diverse forme di intrattenimento che si tengono in luoghi aperti al pubblico.

Proseguendo su questa via, si ritiene utile fornire ulteriori indirizzi per l'intensificazione dell'azione di controllo nel rispetto delle previsioni concernenti l'attività degli addetti ai servizi di controllo nelle discoteche e negli altri analoghi locali di intrattenimento.

*K* (Vig/Addeiti ai servizi di contr



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari  
Polizia Amministrativa e Sociale  
Protocollo - 557/PAS/U/015764/10089 D(1)SIC(2)  
Data: 30/10/2017 Classifica: 10089.D(1)SIC(2)



# Ministero dell'Interno

Ciò anche alla luce degli episodi verificatisi nella scorsa estate che hanno visto alcuni appartenenti a questa categoria tenere comportamenti non in linea con gli obblighi di legge che sono traccimati in atti di violenza, anche di particolare gravità.

A questo scopo, pare preliminarmente utile riepilogare il quadro normativo di riferimento, alla luce delle modifiche sopravvenute nel tempo, per poi illustrare le linee guida generali, sulla base delle quali saranno sviluppate le azioni di controllo.

## **2) Riferimenti normativi.**

Preme sottolineare che il quadro normativo di riferimento è tuttora in evoluzione e si è realizzato attraverso vari interventi che, inseriti in un ambito generale, hanno contribuito a creare un modello complesso di sicurezza integrata tra pubblico e privato, utile non solo ad offrire risposte al crescente fabbisogno di sicurezza ma anche a razionalizzare l'intervento della forza pubblica.

In particolare il fondamento normativo primario è rinvenibile nella legge 15 luglio 2009, n. 94 ("Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"), articolo 3, commi da 7 a 13, che ha introdotto la possibilità di impiegare personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, demandandone ad apposito decreto del Ministro la disciplina di dettaglio.

In attuazione della predetta norma del 2009, è stato emanato il D.M. 6 ottobre 2009 che ne ha definito i requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi ed il relativo impiego.

Con i DD.MM. datati 30 giugno 2011, 18 giugno 2012 e 24 novembre 2016, sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al citato decreto ministeriale.

Al fine di agevolare le azioni di controllo si ritiene utile riepilogare qui di seguito i capisaldi della disciplina a cui sono sottoposti gli operatori del settore.

## **3) Requisiti per l'iscrizione nel registro prefettizio.**

Il personale che intende operare come addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, deve iscriversi in un apposito elenco tenuto in Prefettura (art.1).

I gestori delle attività possono provvedere ai servizi di controllo direttamente, con propri dipendenti, oppure avvalendosi di personale di istituti autorizzati a norma dell'art. 134 del TULPS (Istituti di vigilanza e investigazione privata): in entrambi i casi il personale deve essere iscritto all'elenco prefettizio.

Per poter essere iscritti all'elenco, occorre essere in possesso dei requisiti indicati nel seguente "box":



# Ministero dell'Interno

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco e modalità di selezione del personale addetto ai servizi di controllo (art.1, comma 4 del DM 6 ottobre 2009)

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del PUI PS:		
a)	Età	non inferiore a 18 anni;
b)	Idoneità	psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'art. 5, assenza di uso di alcol e stupefacenti accertate con visita medica presuntiva dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della A.S.L.;
c)	Delinque o condanne	non risultare, negli ultimi cinque anni, denunciato o condannato anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 140, all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 203, nonché per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e 36 delitti di comune pericolo, mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, e titolo XII del codice penale, nonché per i delitti di cui all'art. 380, comma 2, lettere f) ed h), del codice di procedura penale;
d)	Misure di prevenzione	non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione ovvero destituite di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 3 dicembre 1989, n. 401;
e)	Movimenti o associazioni	non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 203;
f)	Istruzione	diploma di scuola media inferiore;
g)	Formazione	superamento del corso di formazione di cui all'art. 3;
h)	Contratto di lavoro	essere in possesso di contratto di lavoro con il gestore delle attività di cui al comma 1 ovvero con il titolare dell'istituto di cui al comma 2.

I requisiti psicofisici devono essere comprovati da documentazione medica presentata alla Prefettura ed il loro accertamento è soggetto a rinnovo biennale (art.2).

In particolare su segnalazione del Ministero della Salute è stato stabilito che spetta al medico competente del Dipartimento Prevenzione della ASL certificare l'idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di controllo nonché l'assenza di uso di alcol e stupefacenti.

Relativamente al requisito di cui all'art.1, comma 4, lettera g) del D.M. 6 ottobre 2009 (*superamento del corso di formazione previsto dall'art. 3*), si rammenta che in ragione dell'accordo sancito tra il Ministero dell'Interno e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, sono state regolamentate le modalità per l'organizzazione e l'erogazione dei corsi da parte dei predetti enti territoriali, al fine di renderli coerenti con le finalità ed i contenuti del decreto del Ministro ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale.



# Ministero dell'Interno

Conseguentemente possono essere iscritti all'elenco prefettizio i soggetti che dimostrino di aver frequentato e superato un corso di formazione per addetti ai servizi di controllo validato da una Regione (anche diversa da quella della provincia nella quale si chiede l'iscrizione).

Come detto, il citato D.M. ha previsto requisiti soggettivi rigorosi per tali operatori, onde evitare che l'attività in parola venga esercitata da soggetti non affidabili.

Proprio per tale motivo il comma 4 dell'art. 1 del D.M. 6 ottobre 2009 opera un richiamo all'art.11 T.U.L.P.S., consentendo all'Autorità di pubblica sicurezza di svolgere una valutazione sull'affidabilità del soggetto anche sul piano della buona condotta, requisito per la cui valutazione si richiamano i parametri indicati nella circolare n.559/C17634.12982(23) del 30 ottobre 1996.

Con l'occasione si evidenzia che, attese le disposizioni di cui al D.M. del 6 ottobre 2009, per l'attività istruttoria necessitano anche informazioni che possono essere fornite dalle Divisioni polizia anticrimine (vds. art. 1 comma 4 lett. d), nonché dalle DIGOS (vds. art. 1 comma 4 lett. e); sarà poi cura della Divisione polizia amministrativa raccogliere gli elementi elaborati dai citati Uffici curando la trasmissione degli esiti alla Prefettura, tramite il Database nazionale.

Al fine poi di rafforzare i livelli di sicurezza, è stato introdotto (art.4, comma 1 ter del D.M. 6 ottobre 2009) l'obbligo di comunicare preventivamente al Questore il numero degli addetti da impiegare anche da parte degli organizzatori di spettacoli di musica popolare contemporanea.

#### **4) Impiego di personale non iscritto nell'elenco prefettizio.**

E' stata concessa la possibilità di utilizzare personale non iscritto nell'elenco prefettizio, con mansioni di supporto agli addetti al controllo delle attività d'intrattenimento e spettacolo, sempre che tale personale risulti in possesso di contratto di lavoro subordinato con il gestore del locale di intrattenimento o il titolare dell'istituto di vigilanza e di investigazione ed impiegato alle condizioni e nelle aliquote stabilite dai Protocolli territoriali previsti dall'Accordo Quadro Nazionale sottoscritto tra il Ministero dell'Interno e le Associazioni di Categoria il 21 giugno 2016.

Si conferma al riguardo che il ricorso a questa facoltà è subordinato alla preventiva sottoscrizione dei protocolli territoriali destinati a dare attuazione negli specifici contesti al citato Accordo Quadro Nazionale.

Tali Protocolli dovranno definire le modalità, il tipo di evento nel quale possono essere impiegati, il numero massimo in percentuale utilizzabile in relazione al numero degli addetti ai servizi di controllo regolarmente iscritti all'elenco prefettizio e l'obbligo di comunicazione al Questore pena la decadenza della possibilità di impiego.

In tal modo è stato messo a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza uno strumento che consente di avere piena contezza dell'organizzazione dei servizi di controllo durante i concerti, manifestazioni particolarmente sensibili stante l'elevato numero di spettatori. La possibilità di impiego di tale personale viene estesa anche ai servizi di controllo che si effettuano presso le strutture ove si svolgono attività d'intrattenimento e spettacolo.



# Ministero dell'Interno

La disciplina in questione mira ad evitare che si possano ingenerare abusi o forme di impiego del personale non iscritto negli elenchi prefettizi in maniera non consentita.

Al riguardo, si coglie l'occasione per segnalare che in alcune province sono state registrate talune problematiche legate all'utilizzo di tali figure di supporto sia in relazione al numero di impiego che al tipo di contratto stipulato. Tra l'altro è emerso che, in alcuni casi, gli operatori in parola agirebbero alle dipendenze di imprese o di agenzie di servizi, diverse dai titolari di pubblici esercizi o degli Istituti previsti ex art.134 TULPS, in chiara elusione dell'art.4 comma 1 *ter* del D.M. 6 ottobre 2009, il quale prevede: *"l'impiego di personale non iscritto all'elenco con mansioni di supporto, anch'esso in possesso di contratto di lavoro subordinato con il gestore delle attività previste al comma 1 ovvero con il titolare dell'istituto di cui al comma 2"*.

## **5) Soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione nel registro prefettizio.**

La richiesta di iscrizione nel citato elenco è presentata al Prefetto a cura del gestore delle attività ovvero del titolare dell'istituto di investigazioni o di vigilanza (art.134 TULPS). E' esclusa, invece, la possibilità che l'iscrizione venga richiesta da soggetti diversi (ad es. agenzie di lavoro) ovvero direttamente dagli aspiranti addetti ai servizi di controllo.

Come noto, l'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo è gestito attraverso il Database nazionale degli operatori della sicurezza privata, attivo presso questo Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale - UPAS.

Al riguardo si fa presente che l'iscrizione nel citato elenco, istituito presso ogni Prefettura, autorizza l'operatore a svolgere i servizi di cui all'articolo 5 del D.M. 6 ottobre 2009, in tutto il territorio nazionale. Pertanto, l'impiego degli addetti in parola in contesti diversi da quello della Provincia di iscrizione potrà comunque avvenire *"previa comunicazione, da parte dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, alle prefetture e questure delle altre province in cui l'addetto deve operare"* (art.1 comma 1 del D.M. 6 ottobre 2009).

In caso di revoca dell'iscrizione di un soggetto dall'elenco di una Prefettura, il sistema notifica l'avvenuta cancellazione dall'elenco a tutti gli Uffici collegati al Database nazionale. L'avvenuta cancellazione dall'elenco dovrà essere comunicata all'interessato, al gestore dell'attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo o al titolare dell'istituto di cui al comma 5 dell'art. 1 per il divieto di impiego nei servizi disciplinati dal decreto in parola.

In ogni caso la semplice iscrizione nell'apposito elenco non consente di svolgere alcun servizio in mancanza di un contratto dell'addetto iscritto con un proprietario o gestore di locale o l'investigatore privato autorizzato o l'istituto di vigilanza privata.

Costituisce abuso dell'attività in argomento, penalmente sanzionato, l'esercizio svolto da agenzie di servizi, di portierato, organizzatori di eventi o altre attività similari, se non in possesso di specifica licenza prefettizia (investigazioni/vigilanza), ancorché si avvalgano di soggetti iscritti nell'elenco prefettizio.



# Ministero dell'Interno

Si attira, in particolare l'attenzione sull'art. 3, comma 13, della L. 94/2009 il quale, salvo che il fatto non costituisca reato, punisce con una sanzione amministrativa da 1.500 a 5.000 euro sia chi svolge i servizi di controllo in difformità da quanto previsto dalla legge o dal regolamento, sia chi impiega soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco od ometta la preventiva comunicazione.

## **6) Aree di attività.**

Lo stesso decreto (art. 4 del D.M. 6 ottobre 2009) individua l'ambito di applicazione delle disposizioni, ovvero:

- luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e pubblico spettacolo;
- pubblici esercizi;
- spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico.

Il D.M. 6 ottobre 2009 prevede alcune eccezioni: è il caso, ad esempio, del personale addetto ai cinema, ai teatri e agli spettacoli viaggianti al quale non si applicano le previsioni del medesimo decreto ministeriale, salvo che nei medesimi locali si svolgano, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, anche attività d'intrattenimento e spettacolo diverse da quelle per le quali gli stessi sono normalmente destinati (art.4, comma 1 bis del D.M. 6 ottobre 2009).

E' il caso dei luoghi utilizzati a parchi di divertimento ai quali si applicano le disposizioni del citato D.M. esclusivamente al personale chiamato a svolgere le attività individuate dall'art.5 (ad es. controlli preliminari, controlli all'atto dell'accesso, ecc.).

Sono altresì esclusi dall'applicazione delle disposizioni in parola gli spettacoli che si svolgono temporaneamente nei luoghi di culto, nonché quelli realizzati all'interno delle fiere e sagre qualora sia previsto un servizio a tutela della pubblica incolumità.

Analogamente, per gli spettacoli di musica popolare contemporanea, le disposizioni del decreto 6 ottobre 2009 si applicano solo al personale chiamato a svolgere tutte le attività di controllo, fermo restando l'obbligo in capo agli organizzatori dell'evento di determinare - assumendone la relativa responsabilità penale, civile e amministrativa e dandone comunicazione preventiva al Questore - il numero degli addetti da impiegare, nonché le misure idonee ad assicurare l'efficace e regolare svolgimento dell'evento.

Devono ritenersi, invece, essenzialmente esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento i pubblici esercizi in generale, dove non si svolge ordinariamente attività d'intrattenimento e/o di spettacolo.

## **7) I compiti espletabili dagli addetti ai controlli delle attività d'intrattenimento e spettacolo.**

L'art.5 del ripetuto D.M. 6 ottobre 2009 delinea le attività che possono essere svolte dagli addetti ai controlli.

Va sottolineato che la disposizione opera un'elencazione normativa che quindi non può formare oggetto di interpretazione estensiva o in via analogica. Per comodità di consultazione si riportano nel "box" che segue le attività consentite e le relative modalità di svolgimento.



# Ministero dell'Interno

Attività di svolgimento	Modalità di svolgimento
<b>controlli preliminari</b>	<p>a.1) osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l'incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;</p> <p>a.2) adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilità delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento;</p>
<b>controlli all'atto dell'accesso del pubblico</b>	<p>b.1) presidio degli ingressi dei luoghi di cui al precedente art. 4 e regolamentazione del flusso di pubblico;</p> <p>b.2) verifica dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e nel caso di biglietto nominativo o di un'età minima prevista per l'accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso;</p> <p>b.3) controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;</p>
<b>controlli all'interno del locale</b>	<p>c.1) attività genetica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati;</p> <p>c.2) concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni, né l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone. Resta fermo l'obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.</p>



# Ministero dell'Interno

Si rappresenta che le funzioni attribuite al personale che effettua controlli preliminari all'evento, all'accesso e deflusso del pubblico all'interno del locale hanno riguardo, in particolare, alla presenza di sostanze illecite o oggetti proibiti nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone.

L'addetto può concorrere alle procedure di primo intervento - che non comportino l'esercizio delle pubbliche funzioni, né l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio - volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone (art. 5 comma 1 lettera c.2 del D.M. 6 ottobre 2009). L'espletamento di tali servizi, anche (ma non solo) a tutela dell'incolumità dei presenti non comporta l'attribuzione di pubbliche qualifiche.

In questa ottica è vietato l'uso delle armi od oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica. Infatti, il citato D.M. del 6 ottobre 2009 fa esplicito divieto dell'uso di armi (anche se il personale risulti titolare di regolare licenza di porto d'armi), ed inoltre, prevede l'obbligo della riconoscibilità di tale personale tramite un tesserino recante la scritta "Assistenza" realizzato secondo il modello di cui all'allegato a) del decreto.

## 8) *Accordo Quadro.*

I locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento costituiscono da sempre un'attrattiva per la delinquenza comune e organizzata che trova in esso un favorevole "sbocco" di traffici illeciti, a cominciare dallo spaccio degli stupefacenti e dallo sfruttamento della prostituzione.

Per un più efficace contrasto in questi contesti di tali fenomeni, può risultare importante l'avvio di sinergie con gli esercenti i locali di pubblico spettacolo e intrattenimento.

In questo senso, per il perseguimento di tale obiettivo, com'è noto, è stato sottoscritto un Accordo Quadro a livello nazionale il 21 giugno 2016, contenente linee-guida di una sorta di codice di condotta condiviso dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli operatori del settore (gestori degli esercizi e dei servizi di controllo) ed, a livello territoriale, Protocolli d'intesa calibrati sulla realtà locale.

Quest'Amministrazione si è impegnata nei confronti dei gestori che aderiscano a tali Protocolli territoriali e che ne applicheranno correttamente tutte le previsioni a mettere in atto meccanismi premiali ed a rafforzare servizi di vigilanza nelle aree circostanti.

## 9) *Operazione di controllo straordinario.*

In via preliminare, occorre evidenziare come il settore legato agli addetti ai controlli delle attività d'intrattenimento e spettacolo di cui al D.M. 6 ottobre 2009 ha conosciuto in questi anni una sensibile crescita.

Dai dati desumibili dal Database nazionale risulta, infatti, che questa categoria conta oggi 8100 operatori iscritti nei registri prefettizi.



# Ministero dell'Interno

Si tratta, quindi, di una realtà rilevante e particolarmente vasta, che necessita di conseguenza di un'azione di verifica continua del rispetto della vigente normativa, da svilupparsi in forma organica, impiantata su due filoni d'azione.

Ferme restando le ordinarie verifiche svolte nell'ambito della consueta attività di prevenzione generale dei reati da parte delle Forze di polizia, appare in questa fase necessario sviluppare anche mirati controlli straordinari su obiettivi specifici, individuati come più sensibili, in ragione della più elevata affluenza pubblica, sulle risultanze informative acquisite dalle Questure attraverso le Divisioni di Polizia Amministrativa e Sociale.

Tali iniziative dovranno essere condotte nell'ambito di una strategia organica, che coinvolgerà l'intero territorio nazionale in fasi distinte, ognuna delle quali concentrata su specifiche aree geografiche.

Ciascuna fase riguarderà particolari contesti geografici, selezionati sulla base di diversi indicatori: la ricorrenza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, la concentrazione di locali di intrattenimento, il numero degli addetti ai servizi di sicurezza iscritti al database ed al periodo temporale di riferimento (ad es. nel periodo estivo verranno interessate le province soggette a maggior afflusso turistico balneare).

La metodica e la modalità per l'attuazione delle predette strategie formeranno oggetto di specifiche direttive destinate alle Prefetture-UTG ed alle Questure delle aree geografiche interessate all'avvio delle operazioni straordinarie in parola.

Pertanto, tale progettualità dovrà necessariamente prevedere un previo momento di raccordo operativo, in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tra gli Uffici interessati e ove necessario anche tra le altre Forze di Polizia.

Nel far riserva di comunicare ulteriori disposizioni, si ringrazia e si confida nella consueta, puntuale, collaborazione.

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Gabrielli